



**REGOLAMENTO DI CONCESSIONE
DEL MARCHIO DI QUALITÀ'
AMBIENTALE DELLA RETE DEI
PARCHI E DELLE AREE PROTETTE**

Rev 0 del 23/01/2020



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO
DELLA
"RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE"**




REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE

Rev 0 del 23/01/2020

Pagina 2 di 10

Sommario

Premessa.....	3
Art.1 - Finalità del Marchio.....	4
Art.2 - Titolarità e caratteristiche del Marchio.....	4
Art.3 - Definizioni.....	5
Art.4 - Soggetti che possono richiedere la concessione del Marchio.....	5
Art.5 - Prodotti e servizi per i quali è possibile richiedere la concessione per l'uso del Marchio	6
Art.6 - Requisiti richiesti e prescrizioni per i prodotti ed i servizi.....	6
Art.7 - Domanda di concessione rilascio del marchio della Rete dei Parchi.....	6
Art.8 - Verifiche di conformità e procedure di rilascio.....	7
Art.9 - Modalità d'uso del Marchio.....	8
Art.10 - Sanzioni.....	8
Art.11 - Tutela del Marchio.....	9
Art.12 – Controversie.....	9
Art.13 – Allegati.....	9


	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	<p>Rev 0 del 23/01/2020</p> <hr/> <p>Pagina 3 di 10</p>
---	---	---

PREMESSA

La “Rete dei Parchi e delle Aree Protette”, costituita dal Parco Nazionale dell’Asinara, dal Parco Regionale di Porto Conte, dal Parco Nazionale di La Maddalena e dal Parco Regionale di Molentargius in una logica di attenzione alle tematiche ambientali e di valorizzazione del territorio, istituisce il Marchio di certificazione di Qualità Ambientale, normato dal presente.

Il Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette è uno strumento utile per favorire la valorizzazione del territorio di competenza, tramite la realizzazione di attività compatibili con la tutela dei beni ambientali. L’istituzione e la regolamentazione del marchio della Rete ha lo scopo di identificare i soggetti e i prodotti/servizi che contribuiscono a mantenere e migliorare la qualità ambientale del territorio di riferimento con un atteggiamento positivo e l’applicazione di buone pratiche ambientali.

Il Marchio di certificazione di Qualità Ambientale conferisce al titolare un diritto unitario valevole in tutto il Territorio Italiano. Le norme di legge che lo disciplinano sono quelle applicate ai marchi nazionali. La scelta del Marchio di Qualità Ambientale non implica la rinuncia agli altri marchi in uso nell’impresa.

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 0 del 23/01/2020 Pagina 4 di 10
---	---	---

Art. 1 - FINALITÀ DEL MARCHIO

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione del Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette, gli obblighi dei concessionari, i controlli e le relative sanzioni.

L'iniziativa di concessione del Marchio, in armonia con gli altri strumenti operativi e secondo le linee di azione per la promozione delle attività compatibili, è finalizzata a:

- migliorare la prestazione ambientale del territorio;
- dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti positivi sull'ambiente specifico del territorio;
- distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai beneficiari nel miglioramento ambientale del territorio;
- promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
- promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- contribuire ad una migliore qualità della vita delle collettività locali e alla salvaguardia ambientale del territorio;
- diffondere e valorizzare l'immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini.

Art. 2 - TITOLARITÀ E CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

Ad ogni componente della Rete, con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, è data facoltà di concedere l'uso, sospendere o revocare la concessione in conformità alle indicazioni del presente Regolamento.

È altresì facoltà esclusiva della Rete dei Parchi e delle Aree Protette apportare modifiche al marchio o alle modalità del suo utilizzo.

Il "Marchio di certificazione" ha la funzione di garantire la conformità ai requisiti fissati dalla Rete dei Parchi e delle Aree Protette per quel che concerne gli orientamenti strategici, le risorse umane e strutturali e le modalità organizzative dei parchi coinvolti.


L'uso del Marchio è subordinato al rispetto da parte degli operatori economici di una serie di principi che sono suddivisi in due principali categorie: Principi di base e Principi di miglioramento.

Principi di base: sono requisiti obbligatori che tutti coloro che richiedono la concessione (o successivamente il rinnovo) d'uso del marchio, devono possedere al momento della presentazione della richiesta.

Principi di miglioramento: sono principi aggiuntivi che tutti coloro che richiedono la concessione (o successivamente il rinnovo) d'uso del marchio, devono cercare di perseguire e applicare attraverso un programma di miglioramento da presentare al Parco.


Tutti i requisiti di base devono essere rispettati pena l'inammissibilità della richiesta di concessione/rinnovo o la sospensione/revoca della stessa concessione di uso del Marchio.

I titolari si impegnano a perseguire una politica aziendale di costante miglioramento della propria politica ambientale.

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	<p>Rev 0 del 23/01/2020</p> <hr/> <p>Pagina 5 di 10</p>
---	---	---

A cadenza triennale devono essere prescelti criteri facoltativi che permettano di raggiungere un punteggio minimo condiviso.

L'organizzazione che ha realizzato azioni che le permettono di assolvere al punteggio minimo previsto dai principi facoltativi, in fase di assegnazione del Marchio del Parco, soddisfa già tale condizione per il primo triennio.

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	<p>Rev 0 del 23/01/2020</p> <hr/> <p>Pagina 6 di 10</p>
---	---	---

Art. 3 - DEFINIZIONI


Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. Rete dei Parchi e delle Aree Protette: la Rete dei Parchi è costituita da: Parco Nazionale dell'Asinara, Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Parco Regionale di Molentargius.
2. "Marchio di certificazione", il Marchio istituito e disciplinato con il presente Regolamento;
3. "Requisiti", le prescrizioni contenute nella Carta di Qualità che determinano gli orientamenti strategici ed ogni requisito che le unità operative devono rispettare;
4. "Prodotti o Servizi del Parco": tutti i prodotti o servizi, sui quali, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, è possibile apporre il Marchio;
5. "Richiedente": operatore economico che richiede l'uso del Marchio secondo le modalità contenute nel presente Regolamento;
6. "Beneficiario": l'operatore economico che viene espressamente autorizzato all'uso del Marchio secondo le modalità contenute nel presente Regolamento;
7. "Verifica di controllo": controllo dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle Carte di Qualità
8. "Conformità": soddisfacimento di un requisito specificato nel presente regolamento e dalle Carte di Qualità;
9. "Non Conformità": non soddisfacimento di un requisito specificato nel presente regolamento;
10. "Azione correttiva": azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.

Art. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

L'uso del Marchio viene accordato dai singoli componenti della Rete, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di concessione e a seguito dell'accertamento di conformità ai contenuti del presente Regolamento e della Carta di Qualità, secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli successivi.

Possono richiedere la concessione dell'uso del marchio tutte le imprese individuali o in forma societaria o cooperativa, consorzio, associazioni di imprese, enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	<p>Rev 0 del 23/01/2020</p> <hr/> <p>Pagina 7 di 10</p>
---	---	---

1. essere un'organizzazione che produce o svolge servizi nell'ambito territoriale previsto dalle Carte di Qualità;
2. essere un'organizzazione che è inclusa nelle categorie previste dall'art. 5 del presente regolamento.
3. rispettare la normativa cogente applicabile.

Il Marchio può essere dato in concessione a condizione che dai controlli eseguiti risulti che l'organizzazione:

- a. rispetti i requisiti previsti dal presente regolamento e dalle Carte di Qualità;
- b. garantiscano la regolare trasmissione dei dati di monitoraggio in base alle indicazioni della Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
- c. introducano puntualmente nella gestione delle unità operative le azioni di miglioramento indicate dai valutatori e dagli esperti della Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
- d. il marchio venga utilizzato nel rispetto del presente regolamento e conformemente alle Carte di Qualità.

Art. 5 - PRODOTTI E SERVIZI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L'USO DEL MARCHIO

Il Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette può essere concesso in uso a tutte le organizzazioni di:

- prodotti agroalimentari
- prodotti dell'artigianato
- prodotti cosmetici
- prodotti per la casa
- prodotti farmaceutici
- servizi per il benessere
- servizi turistici e di ricettività
- servizi di formazione, educazione.

Art.6 - REQUISITI RICHIESTI E PRESCRIZIONI PER I PRODOTTI ED I SERVIZI


I prodotti e i servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio devono soddisfare, oltre ai requisiti ed ai limiti stabiliti dalla legge, anche le prescrizioni previste dalle Carte di Qualità.

La Rete dei Parchi e delle Aree Protette ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento del Marchio, approva specifici documenti denominati "Carta di Qualità" per ogni categoria di prodotto/servizio individuata nell'art. 5 del presente regolamento.

Art. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE RILASCIO DEL MARCHIO DELLA RETE DEI PARCHI

Il titolare dell'organizzazione richiedente il Marchio deve inoltrare la domanda all'Area Protetta competente per territorio. La domanda deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento "modulo per la richiesta di concessione del marchio" Allegato 2.

La domanda, unitamente alla documentazione prevista, può essere presentate in qualsiasi periodo dell'anno.

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 0 del 23/01/2020 Pagina 8 di 10
---	---	---

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione/dichiarazioni:

- identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
- indicazione dei prodotti/servizi ai quali si intende associare il Marchio;
- certificazioni aziendali già in essere o delle quali si è fatta richiesta;
- estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA (solo per le aziende);
- autocertificazione che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività;
- autocertificazione ove il soggetto richiedente dichiara di accettare le condizioni riportate nel regolamento e nelle carte di qualità di pertinenza;
- collaborazione nella raccolta e il monitoraggio dei dati necessari alla verifica degli adempimenti previsti dal regolamento uso del marchio e dalle Carte di Qualità di pertinenza;
- autorizzare l'Area Protetta, o un suo incaricato, ad effettuare tutte le verifiche ispettive per la certificazione dell'organizzazione;
- autorizzare il Comitato del Marchio all'invio di un valutatore terzo;
- indicazione dell'esatta ubicazione dell'unità operativa e degli altri eventuali insediamenti e locali in cui sono effettuate le attività;
- ogni altro documento che la Rete dei Parchi e delle Aree Protette riterrà opportuno richiedere;
- ogni altro documento che il richiedente riterrà opportuno allegare al fine di una più puntuale valutazione dell'istanza.

L'istruttoria per il rilascio del Marchio prevede la valutazione della conformità ai requisiti del presente regolamento e alle Carte di Qualità.

A tale proposito l'Area Protetta competente per territorio, una volta ricevuta la domanda di concessione:


- invia al richiedente un documento da compilare, che dimostri la coerenza tra i contenuti del disciplinare e la filiera di produzione dell'azienda (autocertificazione).

Art. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ E PROCEDURE DI RILASCIO

Il controllo della conformità ai requisiti previsti nelle Carte di Qualità e nel presente regolamento vengono effettuate dall'Area Protetta, o da un suo incaricato, che fa un controllo documentale (requisiti di base) ed uno in azienda al fine di valutare la coerenza con i disciplinari. Scopo del controllo è quello di valutare il soddisfacimento da parte del richiedente, di tutti i requisiti necessari all'assegnazione del Marchio.

A seguito del controllo dovrà essere redatto un apposito verbale, in cui si devono riportare le evidenze oggettive rispetto ai requisiti richiesti per la concessione del Marchio, che verrà trasmesso al Comitato del Marchio.

Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente per deliberare il rilascio della Concessione del Marchio o il diniego. L'azienda ha facoltà di presentare, se lo ritiene opportuno, delle opposizioni motivate e documentate rispetto alle osservazioni o non conformità riscontrate

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	<p>Rev 0 del 23/01/2020</p> <hr/> <p>Pagina 9 di 10</p>
---	---	---

dal valutatore. Tutta la suddetta documentazione viene verificata e valutata dal Comitato del Marchio che esprimerà parere in merito. Nei casi di conformità ai Regolamenti dei Parchi o Aree Protette ed ai disciplinari specifici relativi alla richiesta, il Comitato rilascia parere favorevole all'emissione della concessione del marchio che l'Area Protetta competente stipulerà con l'impresa.

Il Comitato si riserva di richiedere ulteriore documentazione o un ulteriore controllo con l'invio di un valutatore terzo per la verifica.

L'area protetta competente, su richiesta dell'azienda, ha la facoltà di sospendere l'iter di concessione del Marchio sulla base di un piano di adeguamento ai criteri di base presentato dall'azienda. In ogni caso rimane inteso che, trascorsi 4 mesi, l'azienda richiedente a cui è stato sospeso l'iter di concessione del Marchio dovrà sostenere una nuova Verifica di Controllo.

La concessione del Marchio ha valenza triennale con controlli periodici intermedi.

Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del concessionario, il subentrante perde il diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

Art. 9 - MODALITÀ D'USO DEL MARCHIO


1. Il concessionario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Il Marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, a tutti i prodotti e servizi che hanno superato positivamente le verifiche di conformità.
3. Le modalità di impiego del Marchio sul prodotto/servizio viene codificato nella convenzione di concessione del marchio sottoscritta dalle parti.
4. È vietato l'impiego del Marchio sui prodotti/servizi che non hanno superato i controlli di conformità dei requisiti previsti dalla Carta di Qualità e che non sono stati oggetto di verifica.
5. Il Marchio non può costituire Marchio principale e deve, perciò, essere associato al Marchio d'impresa.
6. La dimensione nella riproduzione grafica del Marchio non deve essere maggiore di quella del Marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale.
7. Il Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette può essere apposto solamente nelle etichette e nel materiale specifico del prodotto/servizio che ha superato i controlli di certificazione.

Ai Concessionari del Marchio è fatto tassativo divieto di:

- a) modificare in tutto o in parte il marchio concesso sia nella parte letterale sia in quella figurativa, nonché utilizzo di tale marchio modificato o inesattamente riprodotto;
- b) apporre il Marchio in pubblicità che riguardino servizi o attività diversi da quelli a cui il Marchio compete;
- c) cedere o concedere in uso il Marchio a terzi.

Art. 10 SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento nonché delle prescrizioni contenute nei documenti allegati, possono essere:

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	<p>Rev 0 del 23/01/2020</p> <hr/> <p>Pagina 10 di 10</p>
---	---	--

Lievi: quando non pregiudicano l'immagine del Marchio

Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del Marchio

L'area protetta competente valuta le seguenti tipologie di violazione o non conformità:

- a) Utilizzo del Marchio per scopi contrari alla legge;
- b) Utilizzo del Marchio per attività non conformi alle finalità delle Area Protette o per scopi che sono in conflitto con la preservazione dell'ambiente naturale;
- c) Utilizzo del Marchio per contraddistinguere servizi o prodotti non previsti dalla Convenzione di Concessione.

Il tipo di violazione e le relative azioni vengono comunicate al concessionario in forma scritta.

L'area protetta competente, oltre alle eventuali sanzioni previste dalle normative vigenti può adottare le seguenti misure:

- Per grave inadempimento specificato al punto c), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della Concessione del Marchio;
- La revoca della concessione comporta la perdita del diritto all'uso del marchio ed il conseguente obbligo al ritiro di tutto il materiale in cui il marchio stesso compaia;
- Il concessionario è estromesso dal circuito promozionale del Marchio.

Art. 11 - TUTELA DEL MARCHIO

L'inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia, comporta la decadenza o revoca della Concessione del Marchio.

In caso di risoluzione della "Concessione d'uso del Marchio", il concessionario perde il diritto all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro di tutto il materiale in cui compaia il Marchio stesso.

In caso di revoca della concessione dell'uso del marchio, l'impresa potrà presentare una nuova domanda di concessione solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di revoca della concessione.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Gli abusi del Marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 13 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Regolamento di Concessione del Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette i seguenti documenti:

Logo (*Allegato 1*)

Modulo per la richiesta di concessione del marchio (*Allegato 2*)